

do le uonne del Codice Civile, ma prima ragione in uicta  
di quest'atto stabilire i fatti e le condizioni che regolaro da  
varano la loco futura unione dicitur aude augetutto di  
adottare il sistema totale giusto come e prescritto dal Co-  
dice Civile suddetto.

Petto ciò i coniugi Salvatore Costese e Carmela Maniscalco  
volendo contribuire al buon decoro e sotegno del detto fa-  
turo matrimonio costituivano in dote alla sullo sottoscritto  
e figlio Francesco Costese auellante e per essa auellante il  
futuro sposo suddetto:

1° Una spersone di terra situata in territorio di Ribera contrada  
Castello, dell'estensione di circa are venti e centisette settanta-  
due, paria circa tremolo uno dell'abolita corona di circa  
ventidue e palmi due, confinante con terre del Sig. Gasp.  
e Pasquato con terre di Alfonso Renda con terra di Giuseppe  
pa Masso del valore di lire cinquanta, notato nel catasto  
all'art. 1417 sotto nome di Russo Antonino di Giuseppe  
Seg. L N° 1075-1076 e 1077 con l'imponibile di lire  
cinque e venti cinquanta sei.

2° Un'altra spersone di terra semiuatoria situata in territorio  
di Ribera, contrada Anguilla, dell'estensione di circa are  
quarantuno e ventisei quarantacinque, paria circata  
moli due della suddetta abolita corona, confinante con terra  
di Giuseppe Tricolo, con terra di Giuseppe Russo e con la tra-  
zona, del valore di lire cento, notato nel detto catasto all'

anno 1661 sotto nome di Costese Salvatore fu Antonino na-  
rito di Giovanni alio Carmela sp. viaggio Seg. N. N° 513  
con l'imponibile di lire 20. 35.

3° Una casa composta d'insuano a pian terreno e d'un ~~Ufficio degli stabili-~~  
uano a primo piano, sita in libera via Farrello al Quati e Augu-  
lla confinante con case di Domenico Farrello conane  
di Noia Di Grado e detto via del valore di lire cento.

4° Tanti oggetti di biancheria stimati da un prezzo netto  
d'accordo del valore di lire settecento quinanta, che il futu-  
ro sposo dichiara d'aver ricevuto e ne ritorna quietam.

Dichiarano i dotanti che i suddetti immobili vanno sog-  
getti alla podicaria ed i due personi di terra anche al  
l'anno canone esorbitante dovuto al Sig. Duca di Po-  
neva.

S'essi immobili lo detta futura sposa avrà la proprietà  
ed il possesso, ed il futuro sposo l'amministrazione  
ai sensi di legge, dal giorno della celebrazione del  
matrimonio in poi di unita a tutte le relative atti  
venne diponibile ed accessori con obbligo di pagare  
pure de tale giorno i pesi che vi gravano.

Il predetto futuro sposo promette e si obbliga di bene am-  
ministrare la superiore dote, ed farne la restituzio-  
ne quando ne sarà il caso nei modi di legge, po-  
ro le parti non avendo egli beni capaci d'ipotecare  
inuzionio all'istessa legale che spetterebbe alle co-